

Corte di Cassazione, Sezione L civile
Sentenza 1 settembre 2015, n. 17371

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - rel. Presidente
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10448/2014 proposto da:

(OMISSIS) SPA C.F. (OMISSIS), in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente - contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dell'Avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 267/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 06/03/2014 R.G.N. 970/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6 marzo 2014 la Corte d'appello di Torino, in riforma della decisione emessa dal Tribunale, dichiarava illegittimo il patto di prova contenuto nel contratto di lavoro concluso il 3 dicembre 2012 dalla s.p.a. (OMISSIS) e da (OMISSIS), e di conseguenza annullava il licenziamento intimato dalla prima alla seconda per mancato superamento, con condanna alla reintegrazione ed all'indennizzo ai sensi della Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18.

La Corte osservava che la (OMISSIS), dipendente della s.r.l. (OMISSIS) con qualifica di operaia addetta alla mensa-sesto livello super (poi DI), era stata licenziata il 17 dicembre 2012 per cessazione dell'appalto presso l' (OMISSIS). La s.p.a. (OMISSIS) ristorazione, subentrata nell'appalto e obbligata per contratto a riassumere i lavoratori della (OMISSIS), l'aveva riassunta il 3 dicembre successivo, con inquadramento nel quinto livello e con patto di prova.

La Corte riteneva nullo questo patto poiché, malgrado il diverso formale inquadramento nel livello superiore, le mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice erano le medesime già svolte per la (OMISSIS), ossia quelle di operaia presso il servizio ristorazione, comprendenti quelle di aiuto-cuoca, come risultava dalle numerose testimonianze acquisite. E poiché il contratto collettivo nazionale di categoria permetteva di inserire il patto di prova nel contratto, concluso dall'impresa cessionaria dell'appalto, solo in caso di riassunzione per mansioni nuove, il patto doveva considerarsi invalido.

L'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento giustificava l'ordine di reintegrazione ai sensi della Legge n. 300 del 1970, articolo 18, comma 5, come modif. dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 42, nonché l'indennità risarcitoria.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. (OMISSIS) ristorazione mentre la (OMISSIS) resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2697 e 2096 c.c., articolo 115 c.p.c., articoli 335 e 339 c.c.n.l. turismo-pubblici esercizi, e vizi di motivazione, per errata interpretazione delle deposizioni testimoniali in ordine all'eguaglianza delle mansioni di fatto svolte dalla lavoratrice sia a favore dell'impresa originariamente appaltatrice del servizio mensa sia dell'impresa subentrata nell'appalto.

La stessa censura viene sostanzialmente ripetuta nel secondo motivo sotto il profilo del vizio di motivazione.

Col terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 2096 c.c., articoli 335 e 339 cit., sostenendo la validità del patto di prova sulla sola base del contratto individuale di lavoro, in cui le parti abbiano considerato come nuove, ossia mai svolte in precedenza, le mansioni affidate.

I tre connessi motivi non sono fondati.

Nel lavoro subordinato il patto di prova tutela entrambe le parti del rapporto, che hanno interesse a verificare la convenienza del rapporto stesso, dovendo ritenersi l'invalidità del patto ove la verifica sia già avvenuta con esito positivo per le mansioni svolte dal lavoratore, per un congruo periodo, a favore dello stesso datore di lavoro (Cass. 22 giugno 2012 n. 10440, 29 luglio 2005 n. 15960, 5 maggio 2004 n. 8579), o anche a favore di datore di lavoro-appaltatore, precedente titolare dello stesso contratto d'appalto, se così stabilisca il contratto collettivo. Né rileva che, nel contratto individuale di lavoro stipulato col datore subentrato nell'appalto le stesse mansioni vengano diversamente denominate.

Nel caso di specie il contratto collettivo di settore poneva l'obbligo, gravante sull'impresa subentrante, di assumere il personale dell'impresa cessata nelle stesse mansioni e senza patto di prova.

L'accertamento di eguaglianza effettiva delle mansioni è riservata al sovrano apprezzamento del giudice di merito, senza che una nuova valutazione delle prove possa essere sollecitata - come fa l'attuale ricorrente -, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, da questa Corte di legittimità